

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI MENSA
A FAVORE DEL
PERSONALE COMUNALE**

Art. 1
Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Comune di Cossato.
2. Il Comune di Cossato, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale, attraverso l'attribuzione di buoni pasto in forma cartacea o elettronica.
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto al godimento dei buoni pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
5. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa per il pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti per i dipendenti del comparto, mentre per il personale dirigenziale è sufficiente aver prestato servizio anche nelle ore pomeridiane;
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
 - l'orario di consumazione del pranzo è, di norma, dalle 12.30 alle 14.15, fatte salve eccezioni debitamente autorizzate dal dirigente competente.

Art. 2
Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrico) o l'attribuzione di un buono pasto a valore.
2. Il servizio mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante gara di appalto sul mercato libero o avvalendosi dei servizi offerti dai sistemi di e-procurement per le pubbliche amministrazioni. Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 5.
3. Gli aventi titolo potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi che garantiscono la fruizione di generi alimentari e bevande che siano convenzionati per l'accettazione.

Art. 3
Diritto al servizio di mensa

1. Hanno diritto al servizio di mensa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1:
 - i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, anche a tempo parziale, compresi i Dirigenti ed il Segretario Generale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Cossato, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
 - il personale del Comune di Cossato comandato o distaccato presso altri Enti, solo qualora il servizio mensa non sia assicurato dall'Ente di destinazione.

2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti a rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno sei (6) ore complessive di lavoro.
3. Ai dirigenti il buono pasto spetta in ogni caso per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00) rilevata dalla timbratura.
4. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o di restituzione di eventuali prestazioni non rese in precedenza, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno sei (6) ore di lavoro.
5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a sei (6) ore complessive nella giornata.
6. In ogni caso, per il personale del comparto il rientro pomeridiano, per essere considerato tale, dovrà avere una durata non inferiore a 2 (due) ore lavorative, fatte salve eccezioni debitamente autorizzate dal dirigente competente; analogamente il turno antimeridiano non potrà essere inferiore alle 2 (due) ore lavorative, fatte salve eccezioni debitamente autorizzate dal dirigente competente.
7. Il contratto integrativo aziendale individua le figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni all'organizzazione del lavoro, possono fruire del buono pasto anche all'inizio o alla fine del turno di lavoro, fermo restando che il tempo relativo non contribuirà in ogni caso al completamento del debito orario.
8. Il servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
9. Non concorrono al raggiungimento delle sei (6) ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.
10. Concorrono invece al raggiungimento delle sei (6) ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi sindacali previsti dal CCNQ 4/12/2017 e ss.mm.ii. così come disciplinati dall'art. 23 del CCNL 5.10.2001, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, in contiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.
11. Per i dipendenti in missione che non possano utilizzare il buono pasto vale il relativo trattamento.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

2. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00, pari ai 2/3 del costo di un pasto; il rimanente terzo è a carico del lavoratore. Futuri adeguamenti saranno possibili con delibera di Giunta Comunale.

3. Il buono pasto:

- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
- è eventualmente assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della tessera che costituisce il buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio personale affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
2. Il rilascio di altra tessera nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.

Art. 7

Verifica sull'utilizzo dei buoni pasto a consumo

1. Nel caso di utilizzo dei buoni pasto elettronici a consumo l'ufficio personale verificherà gli effettivi rientri effettuati nel mese di riferimento raffrontati con i tabulati trasmessi dalla ditta erogatrice del servizio.
2. Qualora il servizio mensa venga erogato tramite buono pasto cartaceo si procederà a verificare la corrispondenza tra i buoni pre acquistati e i diritti maturati ai sensi del precedente art. 3.
3. L'uso indebito del buono pasto darà luogo al recupero del costo dello stesso rimasto a carico dell'Ente e ai conseguenti procedimenti disciplinari.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia, nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi